

Tribunale Torre Annunziata, II sez. Civile – Giudice dott. Gian Piero Vitale, sentenza del 18.01.2018

Procedimento civile - Intervento in causa di terzo – volontario- adesivo – dipendente – presupposti – rapporto giuridico sostanziale.

art. 105 comma 2 c.p.c.

L'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti, ex art. 105 comma 2 c.p.c., non deve essere di mero fatto, ma deve sussistere tra adiuvante ed adiuvato un rapporto giuridico sostanziale tale che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal rigetto delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa.

Tribunale Torre Annunziata, II sez. Civile – Giudice dott. Gian Piero Vitale, sentenza del 18.01.2018

Responsabilità civile – professionale – medici paramedici e struttura – onere della prova.

Art. 1218 c.c.

Art. 1176, comma II, c.c.

La responsabilità sia del medico che dell'istituto per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale ed è quella tipica del professionista. Pertanto il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il "contatto" e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente e nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento. Resta a carico dell'obbligato – sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da fatti a lui non imputabili.

Cass. 2 marzo 2015, n. 5590.

Tribunale Torre Annunziata, II sez. Civile – Giudice dott. Gian Piero Vitale, sentenza del 18.01.2018

Responsabilità civile – professionale – medici paramedici e struttura – presunzione di responsabilità – condizioni – limitazioni della responsabilità – condizioni.

Art. 1218 c.c.

Art. 1176, comma II, c.c.

Art. 2236 c.c.

Quando l'intervento medico non è di difficile esecuzione, l'aggravamento della situazione patologica del paziente, comporta a norma dell' art. 1218 c.c. una presunzione semplice sull'inadeguata o negligente prestazione. Le limitazioni di responsabilità del sanitario ex art. 2236 c.c. operano invece solo per i casi che trascendono la preparazione media o non sono stati ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica ovvero dibattuti con riguardo ai metodi da adottare.

Cass. 28 maggio 2004, n. 10297;

Cass. 11 marzo 2002, n. 3492.

Tribunale Torre Annunziata, II sez. Civile – Giudice dott. Gian Piero Vitale, sentenza del 18.01.2018

Responsabilità civile – professionale – medici paramedici – comportamento omissivo – pregiudizio del paziente – nesso causale – criterio probabilistico.

Art. 1218 c.c.

Art. 1176, comma II, c.c.

Art. 2236 c.c.

Art. 1228 c.c.

Il nesso causale tra il comportamento omissivo del sanitario ed il pregiudizio subito dal paziente si configura quando, attraverso un criterio probabilistico, si ritenga che l'opera corretta e tempestiva del medico avrebbe avuto serie possibilità di evitare il danno.

Tribunale Torre Annunziata, II sez. Civile – Giudice dott. Gian Piero Vitale, sentenza del 18.01.2018

Responsabilità civile – professionale – medici paramedici e struttura – risarcimento del danno – omissioni – responsabilità della struttura – rischio d'impresa.

Art. 1218 c.c.

Art. 1176, comma II, c.c.

Art. 2236 c.c.

Art. 1228 c.c.

L'obbligo al risarcimento dei danni conseguenti al comportamento omissivo del sanitario grava sulla struttura ospedaliera ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche nel caso in cui nessuna imperizia o negligenza sia alla stessa direttamente imputabile. La struttura ospedaliera risulta infatti titolare del rischio di impresa, per gli esiti risarcibili causati dal personale a qualunque titolo operante all'interno della propria struttura.

Cass. SS.UU. n. 581/2008

Tribunale Torre Annunziata, II sez. Civile – Giudice dott. Gian Piero Vitale, sentenza del 18.01.2018

Obbligazioni e contratti - responsabilità contrattuale - risarcimento danni – danno non patrimoniale *iure hereditatis* - danno terminale biologico.

Art. 1218 c.c.

Art. 2059 c.c.

È possibile risarcire il danno cd. danno terminale biologico, ossia il danno maturato in capo alla vittima, quando la morte non sia seguita immediatamente alle lesioni, ma tra l'infortunio e il decesso sia intercorso un lasso temporale, ancorché minimo. La prova di tale decorso temporale fa sorgere nella sfera patrimoniale del de cuius una posta risarcitoria come tale trasmissibile *iure successionis* ai suoi eredi, da determinarsi considerando i criteri di liquidazione propri per il calcolo della inabilità temporanea.

Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2009, n. 458; Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 870

Tribunale Torre Annunziata, II sez. Civile – Giudice dott. Gian Piero Vitale, sentenza del 18.01.2018

Obbligazioni e contratti - responsabilità contrattuale - risarcimento danni – danno non patrimoniale *iure hereditatis* - danno morale catastrofico.

Art. 1218 c.c.

Art. 2059 c.c.

Nel caso in cui tra l'infortunio e la morte della vittima sia intercorso un lasso temporale, ancorchè minimo, la sofferenza psichica patita dalla vittima delle lesioni fisiche integra il c.d. danno morale catastrofico, che deve essere qualificato, e risarcito *iure haereditatis*, come danno morale e non come danno biologico. Tale pregiudizio richiede la prova che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, lucidamente assistendo allo spegnersi della propria vita. Si deve escludere la risarcibilità del danno morale quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso.

Cass. civ., 28 novembre 2008, n. 28423

Tribunale Torre Annunziata, II sez. Civile – Giudice dott. Gian Piero Vitale, sentenza del 18.01.2018

Obbligazioni e contratti - responsabilità contrattuale - risarcimento danni – danno non patrimoniale *iure hereditatis* - danno da perdita di chances di sopravvivenza.

Art. 1218 c.c.

Art. 2059 c.c.

Art. 1226 c.c.

Art. 2056 c.c.

Il c.d. danno da perdita di chances di sopravvivenza, è cagionato dall'omissione della diagnosi di un processo morboso e si trasmette *iure*. Esso costituisce un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e va quantificato secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., tenendo conto dello scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile in caso di tempestiva diagnosi

Cass. 23846/2008

Tribunale Torre Annunziata, II sez. Civile – Giudice dott. Gian Piero Vitale, sentenza del 18.01.2018

Obbligazioni e contratti - responsabilità contrattuale - risarcimento danni – danno non patrimoniale *iure proprio* - danno morale e danno da perdita parentale.

Art. 1218 c.c.

Art. 2059 c.c.

Il danno da perdita parentale (ricondotto ad unità al danno morale) è valutato in via equitativa dal Giudice. L'indennizzo va calcolato tenendo conto di tutte le circostanze concrete ed individuali. Inoltre non è necessaria la prova della sussistenza del danno, in quanto in conseguenza della morte di una persona causata da reato, ciascuno dei suoi familiari è titolare di un autonomo diritto per il conseguente risarcimento del danno morale, il quale deve essere liquidato in rapporto al pregiudizio da ognuno individualmente patito per effetto dell'evento lesivo. È esclusa la possibilità di procedere ad una determinazione unitaria del suddetto danno morale ed alla conseguente ripartizione dell'intero importo in modo automaticamente proporzionale tra tutti gli aventi diritto.

Sentenze SS.U.U. n. 26972/08.